



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO

IL DIRETTORE GENERALE

c.a. dott. Giuseppe Lo Presti
Direttore Generale Direzione per le
Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

pec: dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it

Pratica N.:

Rif. Mittente:

Oggetto: Stabilimento siderurgico di Taranto. Elementi di riscontro nota Regione Puglia del 28 marzo 2019.

Con la nota in oggetto, trasmessa per le vie brevi in data 28 marzo 2019, la Regione Puglia nell'ambito di una complessiva disamina di problematiche autorizzative relative allo stabilimento siderurgico di Taranto, formula anche alcune richieste riferite al Dlgs 81/2018, recante attuazione della direttiva 2016/2284 sui limiti nazionali alle emissioni di una serie di inquinanti.

In particolare, la nota della Regione chiede se sia stato definito il Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico previsto dal Dlgs 81/2018, asserendo che il Programma deve fissare limiti di emissione "più severi" e che, in assenza del Programma, risulterebbe limitata la possibilità di un riesame delle AIA degli impianti industriali e la possibilità di aggiornare il Piano regionale di risanamento della qualità dell'aria.

Al riguardo, si evidenzia, in primo luogo, che il Programma nazionale in esame è stato, a seguito di apposita istruttoria, debitamente predisposto dal Ministero, nel rispetto dei requisiti e dei contenuti prescritti dal Dlgs 81/2018, ed è stato sottoposto alla condivisione dei Ministeri competenti.

La necessità di assicurare, come prescritto dallo stesso Dlgs 81/2018, la coerenza tra il Programma e gli altri strumenti di pianificazione e programmazione relativi a fonti emissive rilevanti ha tuttavia determinato un differimento della procedura, in relazione, in particolare, ai tempi di definizione del Piano Nazionale per il Clima e l'Energia (Piano con il quale il Programma deve essere idoneamente coordinato). La procedura di adozione del Programma è pertanto in corso di perfezionamento, con i passaggi formali previsti dalla legge (innanzitutto la procedura di VAS).

Il Capo Sezione: Dott. Fabio Romeo
Il Dirigente: dott. Giacomo Meschini
QA-01_2019

In secondo luogo, si deve osservare che le motivazioni delle richieste esposte dall'amministrazione regionale appaiono fondarsi su un equivoco in relazione all'oggetto al Dlgs 81/2018 e della direttiva 2016/2284.

In particolare, tale norma è finalizzata al rispetto di limiti di emissione totale riferiti al complesso di tutte le emissioni del territorio nazionale. Il Programma nazionale deve pertanto prevedere misure di ampio respiro, in grado di rispettare un limite inteso come somma complessiva di tutte le emissioni del Paese. Non può invece prevedere misure o linee di azioni riferite a situazioni locali di criticità della qualità dell'aria che, per quanto gravi, possono influire in modo limitatissimo sulle emissioni totali nazionali e che devono essere affrontate, in primo luogo, con gli strumenti di pianificazione e risanamento previsti dal Dlgs 155/2010.

Per tali motivi, il Programma nazionale non è finalizzato, come ipotizza la nota regionale, a fissare limiti di emissione per impianti, né a costituire un riferimento sulla cui base rivedere le prescrizioni autorizzative per specifici impianti o aggiornare i piani regionali di qualità dell'aria in relazione a specifiche categorie di fonti emmissive rilevanti a livello locale.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Mariano Grillo)